



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO
DELL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO CON ADESIONE**

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 4 del 08.03.2004

Regolamento dell'accertamento tributario con adesione

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 1 Procedimento d'Ufficio
- Art. 3 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 4 Atto di accertamento con adesione
- Art. 5 Perfezionamento dell'adesione
- Art. 6 Effetti della definizione
- Art. 7 Riduzione della sanzione
- Art. 8 Norme finali
- Art. 9 Norme transitorie

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

- a) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
- b) L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi.
- c) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
- d) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
- e) Per il ricorso all'accertamento con adesione, si deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- f) Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo provvede ad annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
- g) Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo.

Art. 2 – PROCEDIMENTO D'UFFICIO

- a) Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui all'Art. 1, invia al contribuente invito a comparire entro trenta giorni per definire l'accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.
- b) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- c) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello steso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 3 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- a) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'Art. 2, può formulare prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione
- b) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- c) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

- d) Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
- e) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- f) Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- g) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile del tributo.

Art. 4 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- a) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato.
- b) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 5 – PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

- a) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- b) Entro 10 giorni dal suddetto termine il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- c) Per i tributi per i quali è prevista la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria, ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 6 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- a) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
- b) L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- c) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 7- RIDUZIONE DELLA SANZIONE

- a) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- b) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento , le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
- c) Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 8 – NORME FINALI

- a) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- b) E' abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Art. 9 – NORME TRANSITORIE

- a) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2004 ai sensi dell'Art. 53 della L. N. 388/23.12.2000, Finanziaria 2001.